

SENTENZA

Tribunale sez. I - S.Maria Capua V., 04/10/2024, n. 3608

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - I Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Emanuele Alcidi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al NRG 9393/2021; avente a oggetto: "responsabilità professionale";

TRA

(omissis) (C.F. (omissis)), rapp.ta e difesa dall'Avv. [REDACTED] e dall'Avv. [REDACTED]
(C.F. (omissis)) ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in [REDACTED]

attrice

E

(omissis) ... (C.F. e P.IVA (omissis)), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., Dott. (omissis) rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] e con la stessa elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere (CE) [REDACTED]

convenuta

La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Con atto di citazione (omissis) chiedeva la condanna dell'(omissis) convenuta al risarcimento dei danni ritenuti subiti.

Si costituiva l'(omissis) ... chiedendo il rigetto.

Con Provv. del 06 giugno 2024 la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Sul fatto

Parte attorea premette che il 21.08.2018 veniva ricoverata presso il reparto di ostetricia e ginecologia dell'... (omissis) convenuta per essere sottoposta a intervento chirurgico di sterilizzazione tubarica per via laparoscopica, che veniva, poi, effettuato in data 22.08.2018. Premette, altresì, che venivano svolti vari esami diagnostici, tra cui la B.H. il cui valore era superiore a 6.600,00 U/ml, il che indicava la presenza di una gravidanza in atto. Afferma che, ciononostante, né essa né il coniuge venivano messi al corrente della gravidanza. Afferma, altresì, che neppure in sede di rimozione dei punti di sutura veniva sottoposta a visita ginecologica e a ecografia. Rappresenta che da settembre a dicembre mensilmente aveva perdite di sangue di modesta entità ma che il proprio ginecologo, dott. (omissis) la tranquillizzava dicendole che poteva essere una conseguenza dell'intervento. Rappresenta, altresì, che solo al controllo ambulatoriale del 15.12.2018, presso lo studio del dott. (omissis) veniva a conoscenza della sua condizione gravidica ma oramai al quinto mese. Censura l'altrui difetto di comportamento in quanto non è stata previamente informata del suo stato gravidico, come si evincerebbe anche dalla cartella clinica. Evidenzia che la negligenza del personale sanitario ha avuto ripercussioni sulla sua integrità psico-fisica in quanto non ha potuto esercitare liberamente il proprio diritto di ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza ed è stata costretta a portare a termine la medesima. Evidenzia, altresì, che se avesse ricevuto una tempestiva diagnosi avrebbe avuto la possibilità di esercitare il proprio diritto di interrompere la gravidanza, come confermato dal ricorso all'intervento di sterilizzazione tubarica. Indica che le è stata diagnosticata una sindrome depressiva endoreattiva di grado medio con conseguente prescrizione di terapia costituita da ansiolitici e antidepressivi, a causa della comparsa di sintomi psichiatrici. Si sofferma sui danni subiti. Ribadisce che è stata sottoposta all'intervento nonostante lo stato di gravidanza in atto e senza esserne stata messa al corrente. Specifica che prestava il consenso informato all'intervento di sterilizzazione tubarica ignara di essere in attesa del quinto figlio.

L'(omissis) conferma che (omissis) faceva accesso al reparto di ostetricia e ginecologia al fine di sottoporsi a un intervento di sterilizzazione tubarica per via laparoscopica e che l'intervento veniva regolarmente e correttamente eseguito in data 22.08.2018. Premette, conseguentemente, che rispetto al trattamento sanitario non viene mosso alcun addebito di responsabilità. Premette, altresì, che non è dato rintracciare alcun comportamento omissivo e/o commissivo passibile di censura e riferibile al trattamento sanitario cui si sottoponeva l'attrice e che rappresenta la ragione dell'accesso. Afferma che non è possibile parlarsi di omessa diagnosi rispetto all'intervento di sterilizzazione tubarica.

Afferma, altresì, che detto intervento non interferisce e non interferirà sull'evoluzione della gravidanza. Si sofferma sulla contestazione riguardante la mancata informazione dello stato gravidico. Conferma che l'attrice si ricoverava il 21.08.2018 e l'intervento veniva eseguito il giorno successivo e che a tale data il dosaggio della B.H. forniva un valore pari a 6.662,00 euro, desumendosi un'epoca di gestazione pari a circa 5 settimane. Rappresenta che, però, l'attrice è venuta a sapere del proprio stato di gravidanza nel settembre 2018 a seguito di controllo ambulatoriale presso il proprio ginecologo di fiducia dott. (omissis) Rappresenta, altresì, che, pertanto, a quella data vi erano i termini per l'interruzione volontaria di gravidanza. Evidenzia che l'attrice nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2018 non ha opportunamente registrato e valorizzato l'assenza di regolari cicli mestruali, non avendo, infatti, effettuato un nuovo consulto ostetrico per l'ulteriore conferma dello stato di gravidanza. Contesta le voci di danno.

Con le memorie istruttorie l'attrice afferma che quanto narrato dalla convenuta si è verificato ma nel 2017, ossia l'anno precedente ai fatti per cui è causa. Afferma, altresì, che fu proprio la gravidanza del 2017, con successiva interruzione volontaria, a farle maturare la scelta di procedere con la sterilizzazione tubarica. Rappresenta che il primo esame ecografico effettuato dal dott. (omissis) dopo la sterilizzazione tubarica, risale al dicembre 2018. Sostiene che la mancata comunicazione dei valori della (omissis) non è un aspetto meramente informativo passibile di clemenza. Rappresenta, altresì, che è stato eseguito un intervento di sterilizzazione tubarica senza che l'equipe di turno leggesse il referto delle analisi della (omissis) e per questo senza che le venisse data la possibilità di esercitare il proprio diritto a interrompere la gravidanza. Invoca la perdita di chance. Evidenzia che ella aveva la volontà di cristallizzare, già nel 2017, la propria formazione familiare, come dimostrato dalla cartella clinica n. (...), da cui si evince che nell'ottobre del 2017 si ricoverava presso il reparto di ginecologia sociale della convenuta per procedere a una interruzione di gravidanza. Evidenzia, altresì, che la sua decisione di sottoporsi all'intervento di sterilizzazione tubarica è indice della sua intenzione di non mettere al mondo un quinto figlio.

In diritto

La domanda è infondata e va rigettata.

Per quanto, infatti, debba ritenersi provato, per non contestazione, che l'attrice non abbia ricevuto, in occasione dell'intervento di sterilizzazione, la dovuta informazione relativamente al suo stato di gravidanza in corso, ciò che risulta carente è la prova del danno.

L'attrice, infatti, a ben vedere lamenta che a causa della mancata informazione è stata privata della possibilità di scegliere di interrompere la gravidanza.

Ebbene, tuttavia, la (omissis) non ha provato né che, effettivamente, ove avesse avuto contezza del proprio stato gravidico avrebbe attivato le procedure di interruzione volontaria della gravidanza (o, almeno, che si sarebbe interrogata sulla concreta e non meramente astratta possibilità di esercitare il proprio diritto in proposito), né, inoltre, che la mancata interruzione della gravidanza perché non più praticabile (conseguente alla mancata informazione), ha determinato ripercussioni pregiudizievoli.

Né, si badi bene, le istanze istruttorie orali presentate dall'attrice possono reputarsi idonee a tal fine (risultando, pertanto, inammissibili) in quanto nessun capo istruttorio presentato è finalizzato a dimostrare le suddette circostanze.

Neppure, si chiarisca, la previa interruzione volontaria di gravidanza, avvenuta nel 2017, e la propria decisione di sottoporsi a intervento di sterilizzazione tubarica sono elementi presuntivi caratterizzati da quella gravità tale da poter giungere alla conclusione, in assenza di altri elementi probatori, che effettivamente la (omissis), ove avesse avuto tempestiva contezza, avrebbe attivato le procedure di interruzione volontaria di gravidanza.

Per quanto riguarda il primo aspetto, infatti, non può non tenersi conto della delicatezza intrinseca dell'interruzione volontaria di gravidanza, con tutte le relative conseguenze pratiche. Da una parte, pertanto, essa può essere sorretta da una pluralità diversificata di ragioni concrete (e non è né allegato né provato quali erano quelle del 2017 e se queste, o altre, erano presenti anche nel 2018); dall'altra, stante la gravosità di detta procedura, non è assolutamente detto che una donna, seppur abbia già in precedenza praticato la stessa, voglia poi ripeterla in caso di successiva ulteriore gravidanza. Ciò comporta che l'essersi sottoposta, la (omissis), nell'ottobre 2017, a una procedura di interruzione volontaria di gravidanza non dimostra che ella avrebbe scelto tale strada anche nel 2018, ove tempestivamente informata.

In relazione al secondo aspetto, poi, di certo l'intervento di sterilizzazione tubarica è indice dell'intenzione atorea di non mettere al mondo un figlio ma non è anche un grave e serio elemento indiziario tale da indurre a ritenere che (anche per quanto prima esposto) ove avesse avuto contezza tempestiva della gravidanza l'attrice avrebbe attivato le pratiche per la sua interruzione volontaria. Una cosa, infatti, è non concepire (aspetto cui tende la sterilizzazione tubarica) altro è, pur in assenza di volontà di procreazione, scoprire l'intervenuto concepimento e scegliere di interrompere la gravidanza.

Da tutto quanto esposto, quindi, la domanda non può essere accolta. Sulle spese

Poiché, come anticipato, deve ritenersi dimostrato il presupposto dell'azione, ossia la carente informazione, seppur tale aspetto non può da solo portare all'accoglimento della domanda (per quanto esposto) esso è comunque un elemento grave idoneo a giustificare la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- Rigetta la domanda attorea;
- Compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 4 ottobre 2024.